

**DELIBERA N. 516/19/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI  
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 31,  
DELLA LEGGE N. 249/1997 PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE  
IMPARTITO CON LA DELIBERA 160/19/CONS**

**(CONT. 08/19/DCA - PROC. 2727/AP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 160/19/CONS, del 15 maggio 2019, recante “*Ordine nei confronti del Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”, con la quale è stato ordinato al Comune di Bassano del Grappa “*di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione e distribuzione del volume dal titolo “Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019”, recante il logo del Comune di Bassano del Grappa, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, non ritenuta indispensabile in quanto le informazioni sulle attività svolte nel quinquennio sono già contenute nella Relazione di fine mandato disponibile sul sito a far data dal 10 aprile 2019, mentre nella versione informatica del volume aggiornata sul sito in data 29 aprile 2019 si utilizzano espressioni enfatiche da parte dell’Amministrazione uscente, unitamente all’editoriale del Sindaco Riccardo Poletto. Inoltre, il Comune di Bassano del Grappa deve pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine*”;

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 14, della delibera n. 94/14/CONS e l’art. 25, comma 14, della delibera n. 109/19/CONS stabiliscono che “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 08/19/DCA PROC. 2727/AP del 1° agosto 2019, recante “*Contestazione nei confronti del Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per la inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 160/19/CONS*”;

VISTA la nota del 28 agosto 2019 (prot. n. 364073), con la quale il Comune di Bassano del Grappa ha trasmesso le proprie memorie difensive;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con la delibera n. 160/19/CONS del 15 maggio 2019, notificata al Comune di Bassano del Grappa, tramite posta elettronica certificata con nota del 17 maggio seguente (prot. n. 0212480), consegnata in pari data alle ore 10:08, veniva accertata l'avvenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Bassano del Grappa nel periodo delle elezioni europee del 26 maggio 2019 e veniva ordinato all'ente *«di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione e distribuzione del volume dal titolo “Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019”, recante il logo del Comune di Bassano del Grappa, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, non ritenuta indispensabile in quanto le informazioni sulle attività svolte nel quinquennio sono già contenute nella Relazione di fine mandato disponibile sul sito a far data dal 10 aprile 2019, mentre nella versione informatica del volume aggiornata sul sito in data 29 aprile 2019 si utilizzano espressioni enfatiche da parte dell'Amministrazione uscente, unitamente all'editoriale del Sindaco Riccardo Poletto. Inoltre, il Comune di Bassano del Grappa deve pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28»*.

L'ottemperanza all'ordine recato dalla delibera n. 160/19/CONS è correlata non solo alla pubblicazione del messaggio di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 ma altresì alla cessazione della condotta illegittima e, conseguentemente, alla rimozione dei contenuti oggetto del provvedimento sanzionatorio. A seguito della nota del 20 maggio 2019, protocollata il 21 maggio seguente al n. 217894, con la quale l'Ente ha comunicato l'avvenuta ottemperanza alla citata delibera n. 160/19/CONS, l'Autorità ha verificato l'avvenuta rimozione dal sito istituzionale del Comune di Bassano del Grappa della pubblicazione del volume dal titolo *“Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019”* oggetto di segnalazione, riscontrando, altresì, che la pubblicazione del messaggio relativo alla violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recava la data del 20 maggio 2019 e non quella del 18 maggio precedente, giorno successivo alla notifica del provvedimento al Comune di Bassano del Grappa e conteneva dichiarazioni da parte dell'Ente ultronee e non conferenti con il dispositivo della citata delibera.

Ciò posto, con atto n. 08/19/DCA PROC. 2727/AP del 1° agosto 2019, notificato l'8 agosto seguente, rilevando la tardività con la quale era stato pubblicato sul sito istituzionale il messaggio di violazione oltre il termine indicato nel dispositivo della citata

delibera e la non conformità dello stesso al dispositivo in essa contenuto, ha contestato conseguentemente al Comune di Bassano del Grappa l'inottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 160/19/CONS ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## 2. Deduzioni dell'Ente

Il Comune di Bassano del Grappa, con la memoria difensiva trasmessa in data 28 agosto 2019 (prot. n. 364073), ha sostenuto in particolare che *“in merito alla tardività della pubblicazione del messaggio giova evidenziare che nessun ritardo colpevole o inerzia è imputabile ai soggetti agenti per il Comune. Invero il messaggio in parola è stato pubblicato senza alcun indugio in data 20 maggio 2019, ossia nel primo giorno lavorativo utile successivo alla notifica del provvedimento da parte di Agcom. Quest'ultima è pervenuta in data 17 maggio 2019, coincidente con il venerdì, ultimo giorno lavorativo della settimana per l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa, il cui orario di lavoro si articola in cinque giorni. Nella giornata di sabato 18 maggio tutti gli uffici erano chiusi e nessun dipendente avrebbe potuto curare la pubblicazione del messaggio in argomento. Pertanto, lungi dal ritardare dolosamente o colposamente la pubblicazione del messaggio ordinato, la struttura operativa comunale si è trovata nella materiale impossibilità di ottemperare all'ordine ricevuto. [Quanto poi] all'altra inottemperanza contestata è necessario analizzare partitamente la norma di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e il contesto storico-ambientale locale, regionale e nazionale in cui fin dall'emanazione della predetta normativa la scrivente Amministrazione si trova ad operare. [...] La formulazione generica [dell'art. 9] ha indotto una prassi larghissimamente diffusa, a livello nazionale, regionale e locale sorta sotto la vigenza dell'art. 29, co. 6, della l. 25 marzo 1993, n. 81 e dell'art. 5 l.10 dicembre 1993, n. 515, ma continuata anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 28/2000 secondo la quale è stata ritenuta preclusa la comunicazione solo da parte delle Amministrazioni direttamente coinvolte nelle consultazioni indette, di volta in volta. Invero la violazione della citata disposizione non può essere valutata in astratto, ma deve essere sempre collegata al contenuto della consultazione [dovendosi riferire] il silenzio istituzionale al periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali che coinvolgano direttamente l'Amministrazione comunale, ossia, nel caso di specie, le elezioni amministrative e non certo le elezioni europee [le uniche consultazioni alle quali era chiamato a partecipare l'Ente]. Il volume “Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014 - 2019” è stato stampato nel mese di marzo 2019 e consegnato prima del giorno 11 aprile 2019, data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, unica competizione elettorale in relazione alla quale poteva rilevare il divieto di comunicazione. L'osservanza del predetto termine costituisce un indice ulteriore di comportamento del Comune improntato a buona fede [...] In contrario non pare possa richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 502/2000 non solo in quanto riferita alla diretta televisiva, ma anche in quanto concernente i quesiti referendari [...] Anzi, proprio il diffuso comportamento riscontrato negli anni ha ingenerato l'incolpevole affidamento di aver agito in ossequio alla normativa di settore [tale da] escludere in radice qualsiasi comportamento doloso o colpevole dei soggetti che hanno agito nella*

*fattispecie in esame* [Cass. Civ. Sez. I, 08-05-2006, n. 10477]. [La dichiarazione contenuta nel messaggio pubblicato esprime invece] *il riconoscimento da parte del Comune della non rispondenza della pubblicazione effettuata a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 e, quindi, la incontestabile volontà di conformarsi alla sanzione subita. [Pertanto] l'approfondimento e chiarimenti auspicati [nel messaggio di violazione] non possono essere letti come volontà di vanificare la finalità ripristinatoria [in quanto] discendono da un contesto così ampio e confuso da dover giungere alle estreme conclusioni di dover sanzionare pressochè tutti gli enti pubblici italiani*". Si chiede pertanto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In via preliminare, appare opportuno rilevare che l'ottemperanza all'ordine recato dalla citata delibera n. 160/19/CONS, oltre a prevedere la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, implica altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze, in particolare del volume dal titolo *"Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019"*, recante il logo del Comune di Bassano del Grappa, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri *"non ritenuto indispensabile in quanto le informazioni sulle attività svolte nel quinquennio sono già contenute nella Relazione di fine mandato disponibile sul sito a far data dal 10 aprile 2019, mentre nella versione informatica del volume aggiornata sul sito in data 29 aprile 2019 si utilizzano espressioni enfatiche da parte dell'Amministrazione uscente, unitamente all'editoriale del Sindaco Riccardo Poletto"*.

Nel caso di specie, la contestata inottemperanza alla delibera n. 160/19/CONS si riferisce all'aspetto della pubblicazione del messaggio di violazione, avendo l'Autorità verificato l'avvenuta rimozione del volume oggetto di contestazione.

Più precisamente, l'Autorità dopo aver notificato la delibera n. 160/19/CONS in data 17 maggio 2019, ore 10:08, ha ricevuto dal Comune di Bassano del Grappa il 20 maggio seguente (protocollo del 21 maggio 2019) la comunicazione della pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che tale pubblicazione fosse *"tardiva e non conforme al dispositivo recato dalla citata delibera 160/19/CONS"*, per cui è stato avviato il procedimento per inottemperanza.

Ciò posto, si ritiene che, sulla base di quanto rappresentato nella memoria dall'Ente del 28 agosto 2019 in ordine alla successione cronologica degli adempimenti, l'ottemperanza all'ordine recato nella delibera 160/19/CONS possa essere considerata realizzata nei primi giorni utili lavorativi successivi alla notifica della contestazione e prima della chiusura della campagna elettorale (24 maggio 2019).

Quanto, invece, alla contestata conformità del messaggio al dispositivo della delibera, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Bassano del Grappa è stato interessato sia dalle elezioni europee che dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2019. A seguito della notifica della delibera

n. 160/19/CONS, dalla visione del sito istituzionale dell'Ente ([www.bassanodelgrappa.vi.it](http://www.bassanodelgrappa.vi.it)) è risultata, in data 20 maggio 2019, la pubblicazione nell'*home page* della notizia dal titolo "Comunicazioni AGCOM", recante il seguente tenore "In ottemperanza all'ordine dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni AGCOM delibera n. 160/19/CONS, questa Amministrazione ha provveduto a rimuovere da una sezione tecnica del sito del Comune di Bassano del Grappa - non raggiungibile con una normale navigazione - il pdf della pubblicazione "Una storia da conoscere -Bassano del Grappa 2014-2019" ritenuta dall'autorità non rispondente a quanto previsto dall'art. 9 della legge 28 del 22 febbraio 2000. Tale messaggio rimarrà pubblicato nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa per 15 giorni.

*Si precisa che, come dichiarato dall'Autorità stessa, la pubblicazione era precedente alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019 (11 aprile 2019).*

*In tal senso la pubblicazione risulta in linea con la normativa. Tuttavia, essa è stata ritenuta dall'Autorità non rispettosa della normativa per quanto riguarda l'indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee (25 marzo 2019).*

*Il Comune di Bassano del Grappa si adopererà quindi per opportuni approfondimenti al fine di chiarire se sia vietata qualsiasi comunicazione da parte delle Amministrazioni comunali in tutta Italia anche quando le consultazioni riguardino le elezioni per il Parlamento Europeo, il Parlamento Italiano, le elezioni regionali e i referendum".*

Come già indicato, l'Autorità ha contestato che tali dichiarazioni da parte del Comune di Bassano del Grappa risultavano ultronee e non conferenti con il dispositivo della citata delibera, tali da vanificare la finalità ripristinatoria del messaggio medesimo.

Al riguardo, l'Ente ha eccepito nella memoria difensiva la "buona fede" e "l'incolpevole affidamento" in quanto il "silenzio comunicativo" dell'art. 9 opera "in presenza di consultazioni elettorali che coinvolg[ono] direttamente" gli enti "locali in presenza di convocazioni di comizi elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale [...] regioni in presenza di convocazioni di comizi elettorali per le elezioni regionali [...] a livello centrale in presenza di convocazioni di comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento".

In primo luogo, va sottolineato che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, è legge speciale che ha sostituito l'impianto normativo precedente in tema di propaganda elettorale nei mezzi di comunicazione.

Nell'applicazione dell'art. 9 è prassi consolidata dell'Autorità ed orientamento generalizzato - disponibile sul sito *web* attraverso la pubblicazione di numerosi provvedimenti - che il divieto di comunicazione istituzionale si applica a tutte e per ciascuna consultazione elettorale (locale, regionale, nazionale) e referendaria, "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Quanto alle elezioni europee e comunali del 26 maggio 2019, entrambe di interesse del Comune di Bassano del Grappa, la convocazione di comizi da cui decorre il citato

divieto si è articolata con diversi procedimenti elettorali, i primi con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del DPR relativamente alle elezioni europee (25 marzo 2019), i secondi con l'affissione del manifesto per le elezioni comunali nei quarantacinque giorni precedenti il voto (11 aprile 2019).

Quando, come nel caso di specie, si verifica una sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, entrambe di portata nazionale, coinvolgendo oltre il quarto dell'elettorato nazionale, il *dies a quo* del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi che per prima si configura in ordine temporale. Il divieto, quindi, entra in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni a partire dalla prima convocazione, quella delle elezioni europee (25 marzo 2019) e copre l'intero periodo elettorale fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni europee e amministrative. Voler argomentare il contrario, come asserisce il Comune di Bassano del Grappa - significherebbe vanificare la portata applicativa del divieto - a cui era chiamato anche l'Ente per le elezioni europee - in un lasso temporale significativo, a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) fino al 10 aprile seguente, giorno precedente la convocazione dei comizi per le elezioni comunali.

D'altra parte, la rassegna di comunicazioni di Pubbliche Amministrazioni allegata dall'Ente alle memorie, frutto di *"una selezione casuale"* al fine di motivare *"l'incolpevole affidamento"*, non può assumere rilevanza, sia perché non oggetto del procedimento in esame sia perché non esimente in ordine all'elemento soggettivo della buona fede del Comune di Bassano del Grappa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa; l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'agente, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). Più precisamente, *"l'errore di diritto idoneo a determinare una causa di esclusione della responsabilità dell'agente, deve essere caratterizzato, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, da ignoranza inevitabile da desumersi dagli obblighi di conoscenza, generali o specifici che gravano sull'autore e dagli elementi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato"*, il che non è stato comprovato nel caso di specie.

Anzi, l'Ente ha inteso rimarcare la volontà di ottemperare, evidenziando di aver utilizzato all'interno del messaggio pubblicato la seguente espressione: *"Tuttavia (riferendosi alla pubblicazione oggetto di provvedimento dell'Autorità) essa è stata ritenuta dall'Autorità non rispettosa della normativa per quanto riguarda l'indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee (25 marzo 2019)"*. In realtà, si rappresenta che tale espressione, estrapolata dal contesto del messaggio, risulta essere contrastante con la

dichiarazione resa immediatamente precedente *“In tal senso la pubblicazione risulta in linea con la normativa vigente”*.

Per quanto concerne, infine, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 502 del 2000 contenuto nel corpo della delibera n. 160/19/CONS, si precisa che esso è conferente, in quanto individua le finalità poste a presidio del divieto alle amministrazioni pubbliche durante la campagna elettorale per *“evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO, per l’effetto, che non è stata fornita prova da parte del Comune di Bassano del Grappa degli elementi positivi che riscontrano la buona fede;

RITENUTA, pertanto, sussistente l’inottemperanza da parte del Comune di Bassano del Grappa dell’ordine contenuto nella delibera n. 160/19/CONS sotto il profilo della non conformità della pubblicazione del messaggio recato dalla predetta delibera in violazione del divieto di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATA, quindi, la sussistenza degli estremi dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall’ente deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della circostanza che gli uffici competenti hanno provveduto nei giorni lavorativi susseguenti alla notifica della delibera n. 160/19/CONS a pubblicare il messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, comunque prima della chiusura della campagna elettorale.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

L’ente ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, in quanto ha documentato con la nota del 21 maggio 2019 ed illustrato in quella del 28 agosto 2019 di aver provveduto alla pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione a far data dal 20 maggio 2019, con ciò dando atto di aver reso visibile tale messaggio sul sito istituzionale per il periodo quindicinale oggetto della predetta delibera.

### **C. Personalità dell'agente**

L'ente, è dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'ente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che il Comune di Bassano del Grappa ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 160/19/CONS;

### **ORDINA**

al predetto ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

### **INGIUNGE**

al citato ente di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.516/19/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.516/19/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi